

PSICOLOGI E CARCERE QUALE RUOLO E QUALE IDENTITÀ? (*)

CARLO SERRA (**)

È da ritenere indiscutibilmente interessante il dibattito avviato attorno alla figura dello psicologo penitenziario o meglio, dell'esperto ex art. 80 legge 26 luglio 1975, n. 354, delegato, dalla riforma, alle attività di osservazione e trattamento nei confronti di condannati detenuti.

Ed è interessante, giacché occasioni particolari per contribuire ad una definizione di spazi operativi e, ancor di più, della natura professionale o della stessa funzione di tale categoria nell'ambito del problema-carcere, sono mancate del tutto o non sono state sufficientemente utilizzate.

Si è infatti, piuttosto spesso, assistito ad incomprensibili silenzi presso sedi congressuali, scientifiche, culturali e persino politiche su un tema — quello degli esperti o consulenti o professionisti assegnati ai vari Istituti penitenziari — che tanto il quotidiano dell'intervento sul caso singolo, quanto l'analisi complessiva dei pregi e difetti della riforma del '75 rendono, a dir poco, problematico, controverso o chiaramente contraddittorio.

Ne consegue che approcci settoriali o riflessioni di più ampio respiro, finiscono puntualmente per produrre stereotipi, in un campo dove di questi ultimi non si avverte certo la mancanza, o altrettanto scongiurabili riduzionismi, a loro volta procedenti dalla mancata focalizzazione di molte questioni significanti — dalla crisi di identità degli operatori/

(*) Riceviamo e pubblichiamo volentieri il presente articolo quale utile contributo al dibattito su un tema di vivo interesse.

(**) Segretario Nazionale del Coordinamento Esperti Istituti Prevenzione e Pena Adulti; Università di Roma - Dipartimento Psicologia processi di sviluppo e socializzazione.

tecnicisti dell'Istituzione alla conflittualità spicciola interprofessionale — e dalla carente soluzione di molti punti oscuri inerenti alla qualità del lavoro svolto in carcere.

A causa, soprattutto, di una specificità — contestabile quanto si vuole, in linea di pura teoria, ma oggettivamente esistente — de il penitenziario come habitat e contesto dinamico-interrelazionale, numerosi modelli di analisi validi per l'esterno o addirittura per lo stesso carcere in senso lato, divengono (o tendono a divenire), così, labili e di difficile applicazione non appena dalla struttura collettiva comune o dal mondo dell'internato siano impiegati nel mondo dello staff per restare alla terminologia tradizionale della riflessione goffmiana sull'Istituzione Totale.

La maggior parte dei quesiti, delle sollecitazioni ad ulteriori miglioramenti riformistici, delle ipotesi di un superamento sia dell'emergenza custodialistica, sia della mitologia risocializzatrice, dovrebbero pertanto essere concretamente ricondotte nell'alveo di quella anzidetta specificità, prima ancora di individuarsi prospettive più o meno nuove. E ciò anche allo scopo di ridurre, se non oltrepassare, proprio la specificità.

D'altronde, preliminarmente a qualsivoglia scelta qualitativa del ruolo dell'esperto ex art. 80 — nella specie, verifica dell'opportunità di una pubblicizzazione del ruolo stesso e di una correlativa equiparazione impiegatizia di psicologi, criminologi, operatori di pedagogia e di servizio sociale, ecc., — sembra doveroso ricordare che le tipologie di intervento trattamentale e di osservazione scientifica della personalità si inquadrano, per loro natura peculiare, nell'ambito generale di una committenza imperniata sull'anteposizione di esigenze istituzionali rispetto alla centralizzazione dei bisogni dell'utente.

E su questo punto, a costo di ripetere notazioni scontatissime, non pare il caso di doversi dilungare, essendo bastevole la lettura delle disposizioni della legge 354/75 per accorgersi che esistono spazi assai ristretti per interventi scissi da esigenze giudiziarie, quali ad esempio, la raccolta di materiale diagnostico in vista del procedimento per la concessione di misure alternative.

Committenza di puro stile peritale la quale, anzi, proprio in virtù di accorgimenti letterali delle norme contenute nella

legge 354/75 che riducono la c.d. relazione d'équipe a mero programma di trattamento (quasi una prognosi senza una diagnosi) non possiede neppure la veste, la dignità e la rilevanza di una autentica perizia, per cui il destinatario del medesimo elaborato (ossia la Sezione di sorveglianza) può tranquillamente decidere sulla richiesta del condannato, ignorandone del tutto il contenuto e le conclusioni, non essendovi alcun obbligo (come invece è prescritto per le perizie giudiziarie ordinarie) di motivare la relativa ordinanza sulle risultanze del lavoro dell'équipe.

Committenza, perciò, fine a se stessa per espresso dettato della riforma, insuscettibile (sempre per esplicita testualità della legge) di proiettarsi all'esterno, successivamente alla concessione di una misura alternativa in libertà che diverrà appannaggio esclusivo (e spesso di semplice sorveglianza) del servizio sociale penitenziario; committenza, fra l'altro, al rischio di trasformarsi in strumenti di acquisizione di dati personalistici ad uso dell'Istituzione, se almeno, alla conclusione della Convenzione redatta dal Ministero della Giustizia di concerto con il Coordinamento Nazionale Esperti degli Istituti per Adulti, non fosse stato garantito l'obbligo del segreto professionale dello psicologo e del criminologo a riguardo di situazioni consimili. Il che sarebbe impossibile per un pubblico impiegato nei confronti del superiore gerarchico.

Rivista sotto profili di questo genere, la problematica scaturente dal mantenere la veste libero-professionale alla funzione ed all'intervento dell'esperto ex art. 80 o, al contrario, dall'ipotizzare un ruolo stabile, impiegatizio/burocratico, nei modi accennati da recenti articoli, e proposto tempo addietro anche da altri, viene necessariamente ad acquisire una dimensione diversa, perché se è pur vero che può essere avvilente lo psicologo a gettone, non meno inquietanti possono palesarsi i fantasmi che evoca la figura dello psicologo di Stato, ovvero la produzione di sapere sottoposta ad una più accentuata committenza, anzi, senza paradossi, identificantesi con essa.

Ben lascia intendere molte perplessità in proposito qualche autore quando tratteggia il nucleo della questione nei segg. termini: « Il giorno che entrasse a fare parte del personale della giustizia (lo psicologo) sarebbe più presente nella dinamica istituzionale, ma penso che dovrebbe risolvere molti

problemi di deontologia e di autonomia professionale ». Cioè: può esistere una profonda divaricazione fra le esigenze della categoria (maggiore sicurezza del posto, retribuzione più elevata, migliore continuità degli interventi, ecc.) e la realtà dei bisogni dell'utenza, nonché della gestione assistenziale e/o terapeutica all'interno del carcere.

Per conto suo, la produzione di sapere psicologico richiama molteplici esempi di abusi e strumentalizzazioni i quali, intrinsecamente ed al di là dell'alibi dello stravolgimento contingente o dell'utilizzo, indurrebbero a maggiore cautela in base alla tematica sollevata: i funzionalismi psicologici (selettivi come terapeutici) invalsi nelle scuole, nelle aziende, presso altre istituzioni, ecc., (si ricordino, per esempio, ricerche come « Il male di testa » edito da Feltrinelli anni addietro, o studi come « I psicostrioni » di De Montmollin, « I servi del potere » di Baritz fino ai classici quali « Lo psicanalismo » di Castel, ecc.) dovrebbero essere sufficientemente emblematici del tasso di rischio — a danno dell'utenza ed a vantaggio del controllo sociale — cui è esposto l'affermarsi di una psicologia di ufficio, segnatamente nell'Istituzione Totale, e, per sua intima natura, tecnica.

Si cita da qualcuno, a sostegno dell'ipotesi pubblicistico/impiegatizia, il caso (fatto, secondo la sua opinione, di autonomia/stabilità lavorativa, libertà di iniziativa, ecc.) degli assistenti sociali e degli educatori, sottolineando un loro privilegio di status in quanto inseriti nell'Amministrazione. Ci si augura che l'affermazione sia solo frutto di ottimismo eccessivo perché oggi, a dieci anni dalla riforma, sostenere una tesi del genere equivale a non conoscere nulla della realtà penitenziaria. Quale autonomia e quale potere di iniziativa per queste categorie? È appena consigliabile guardarsi attorno o accedere ad uno dei tanti convegni — professionali, come interprofessionali (quando vi sono) — per disporre di dati effettivi su tali status: e ciò dalla viva voce degli interessati. Bene che vada si potrà ricavare che il ruolo dell'educatore (teoricamente promozionale in fatto di formazione culturale, ricreativa, sportiva, ecc.) si escludivizza nella surrogazione dell'assistente sociale interno (salvo le grandi opportunità concesse dalle relazioni di équipe considerate nei modi susposti) e nella soluzione di minute problematiche vittuarie, amministrative (la procedura per la richiesta di semilibertà

ed affidamento in prova) o, tout court, disciplinari (l'educatore, come si sa è membro titolare del Consiglio di Disciplina che infligge sanzioni in casi di trasgressioni al regolamento dell'Istituto). Il ruolo penitenziario dell'assistente sociale, parimenti eliminata in linea di pura forma la veste assistenziale (che, invece, poteva essere trasformata in una rafforzata dimensione di socialità e di tramite con il territorio e la comunità locale) è ormai incentrato sulla c.d. inchiesta socio-familiare — che altro non è se non la verifica dei requisiti ambientali e lavorativi per la solita procedura delle misure alternative — e la supervision (sovente a tratto inquisitorio) o controllo sul felice procedere dell'affidamento in prova, ove sia stato concesso all'idoneo.

E che tale situazione, nel suo complesso, sia insostenibile (ad onta di qualsivoglia configurazione idilliaca e comparativistica) è dimostrato dal rinnovato ricorso all'assistentato volontario od all'intervento di Servizi Sociali comunali e circoscrizionali (dai Servizi Assistenza Tossicodipendenti, agli operatori di Consultori, Centri di Igiene Mentale, ecc.). Davvero una panacea!

Per tornare, senza molte consegne teoretiche prossime alla mistificazione, al ruolo degli esperti ex art. 80, parrebbe così inevitabile attribuire al mantenimento della natura giuridica libero-professionale, se non certo l'optimum almeno la caratteristica del male minore, a confronto della dannosità e dei guasti che la burocratizzazione automaticamente comporterebbe: e si dice qui automaticamente perché, in luogo di ascrivere le contraddizioni e le discrasie dello status attuale degli operatori penitenziari a degenerazioni sul campo o a involuzioni della funzione, è più opportuno riportare al testo stesso della legge le cause, gli effetti e l'andamento di siffatte deviazioni (che tali, appunto, non sono, rispetto alla struttura logica e globale della riforma del '75).

E poi, è auspicabile — si tenga l'osservazione per puro inciso — uno skinerismo o un freudismo di Stato? Infatti, quando si parla di psicologia e giustizia o di psicologia e carcere, si tende un po' troppo a generalizzare la nozione ed a trascurare l'aspetto contenutistico (scolastico, ideologico, scientifico) dell'intervento sul cliente-detenuo (unwilling): non sarebbe anche doveroso esaminare i significati, le modalità trasferenziali, le dinamiche motivazionali e gli obiettivi (più

o meno condizionanti e funzionalistici) della ri-socializzazione, del trattamento e simili, anziché affidarsi messianicamente alla singola capacità di un operatore dotato, ovviamente, di una formazione propria che, almeno in via di rischio potrebbe non rendersi — anche a livello di metodologia — compatibile con l'integrità psicologica dell'utente e con la prescrizione della tutela della salute prevista dall'art. 32, II della Costituzione?

Tutto questo, naturalmente, non deve significare la permanenza di una fisionomia limbica per gli esperti ex art. 80; al contrario, sulla scorta della Convenzione già esistente, è urgente compensare il ritardo che ha fino ad oggi caratterizzato la questione, recuperando spazi di presenza all'interno dell'istituzione e perseguendo la definizione di regole minime (soprattutto assicurative, previdenziali, in ordine alle ferie pagate ed al meccanismo delle vacanze), tenendo conto di modelli contrattuali ricavabili, ad esempio, dall'Accordo nazionale unico per i medici ambulatoriali, che, indubbiamente potrebbero costituire una piattaforma ben più organica e garantistica della conduzione giuridico-economica attuale.

Nello stesso tempo, è altrettanto urgente promuovere programmi unitari fra esperti, nonché fra esperti e le altre categorie di operatori, allo scopo di rimuovere residualità corporativistiche e riaffermare una identità dialettica con l'Istituzione, in luogo di pericoli di assimilazione organicistica ed amministrativa che avrebbero come unico pregio l'ottenimento di un posto statale senza concorso!

Infine, il problema della specializzazione e della ricerca; appare indispensabile — nell'ambito della trattativa con l'Amministrazione — delineare piani didattici e di formazione/aggiornamento, non in ultimo per definire i contenuti ideologico-scientifici dell'intervento sul detenuto.

Ma è egualmente essenziale strutturare appositi e continuativi progetti di ricerca finalizzati, con integrazione di organismi universitari e di enti locali, alla verifica ed all'approccio alla condizione carceraria, orientando verso l'effettiva realtà dei bisogni del detenuto, della comunità e dell'istituzione penitenziarie analisi ed indagini troppo spesso invece risolvendosi in pretto accademicismo criminologico o psicologico.

RIASSUNTO

L'Autore pone in evidenza come occasioni particolari per contribuire ad una definizione di spazi operativi e della natura professionale o della stessa definizione dello psicologo penitenziario sono mancate del tutto o non sono state sufficientemente utilizzate.

Le tipologie di intervento trattamentale e di osservazione scientifica della personalità si inquadrano, per loro natura peculiare, nell'ambito generale di una committenza imperniata sull'anteposizione di esigenze istituzionali rispetto alla centralizzazione dei bisogni dell'utente.

In virtù della legge n. 354/1975 la relazione d'équipe si riduce a mero programma di trattamento, non ha la rilevanza di una autentica perizia, per cui la Sezione di sorveglianza, destinataria dell'elaborato, può decidere ignorandone il contenuto.

L'Autore evidenzia come la problematica scaturente dal mantenere la veste libero-professionale alla funzione ed all'intervento dell'esperto ex art. 80 o quella di ipotizzare un ruolo di tipo impiegatizio-burocratico da alcuni proposto, viene necessariamente ad acquisire una dimensione diversa, perché se è pur vero che può essere avvilente lo psicologo a gettone, non meno inquietante può essere la prospettiva di uno psicologo di Stato.

RESUME

L'Auteur met en évidence le manque total ou l'utilisation insuffisante d'occasions particulières de contribuer à une définition d'espaces opérationnels et du caractère professionnel ou même de la définition du psychologue pénitentiaire.

Les typologies de traitement et d'observation scientifique de la personnalité se situent, par leur nature spécifique, dans le cadre général d'une disposition centrée sur la priorité à donner aux exigences institutionnelles par rapport à la centralisation des besoins de l'usager.

Aux termes de la loi n. 354/1975, la relation d'équipe se réduit à un simple programme de traitement et n'a aucune valeur d'expertise authentique. Le Département de Surveillance, destinataire du texte, peut donc prendre ses décisions en ignorant le contenu.

L'Auteur souligne que la conservation du caractère de profession libérale de la fonction et de l'intervention du spécialiste aux termes de l'article 80, ou le fait d'envisager un rôle de type bureaucratique, comme le proposent certains, pose inévitablement des problèmes de toute autre dimension, car s'il est vrai qu'un psychologue à jeton est décourageant, l'idée d'un psychologue de l'Etat n'est pas moins inquiétante.

SUMMARY

The Author shows how special opportunities to contribute to a definition of operative spaces and the professional nature or the very definition of the prison psychologist have been completely lacking or that full use has not been made of them.

On account of their peculiar nature, the typologies of intervention, in the form of treatment and scientific observation of the personality, take their place within the general framework of a strategy based on the putting first and foremost of institutional requirements, rather than the centralisation of user needs.

On the basis of law no. 345/1975 the team relationship is reduced to a mere treatment programme, without the status of an authentic expert assessment, with the result that the Surveillance Section, for which the results are intended, may decide without due consideration of its content.

The Author points out that the problems arising from maintaining the professional capacity on the basis of expert intervention in accordance with Art. 80, or the problems of hypothesising an employee-bureaucrat type or role as proposed by some, must necessarily assume a different dimension, because while it is true that a coin-in-the-slot psychologist may be depressing, the prospect of a State psychologist may be no less disquieting.

RESUMEN

El Autor resalta que o nunca ha habido o no han sido aprovechadas suficientemente las ocasiones particulares para contribuir a definir los ámbitos de acción y de la naturaleza profesional o de la misma definición del psicólogo penitenciario.

Los tipos de tratamiento y de observación científica de la personalidad se encuadran, por su naturaleza peculiar, en el cuadro general de una comisión centrada en la contraposición de necesidades institucionales respecto a la centralización de necesidades del usuario.

En virtud de la Ley N° 354 de 1975, el informe de equipo se reduce a un mero programa de tratamiento, no tiene la relevancia de una auténtica pericia, por lo que la Sección de Vigilancia, destinataria del mismo, puede decidir ignorando su contenido.

El Autor evidencia cómo el problema que surge por mantener el carácter libre-profesional a la función y a la acción del experto, ex art. 80, o la de suponer un papel de tipo empleadoburocrático que algunos propusieron, necesariamente pasa a adquirir una dimensión diversa, puesto que aunque es verdad que puede ser humillante un psicólogo maquina, no menos inquietante puede ser la perspectiva de un psicólogo de Estado.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Autor veranschaulicht, wie besondere Gelegenheiten zum Beitrag zur Bestimmung des Wirkungskreises und der Eigenarten des Berufes oder zur Definition der Rolle des Gefangnispsychologen vollkommen gefehlt haben oder nicht genügend genutzt worden sind.

Die Arten des Behandlungseingriffs und der wissenschaftlichen Persönlichkeitsbeobachtung müssen, aufgrund ihres besonderen Charakters, im allgemeinen Rahmen einer Auftraggeberschaft gesehen werden, die sich auf das Voranstellen der Anforderungen der Einrichtung stützt und nicht die Bedürfnisse des zu Behandelnden in den Mittelpunkt stellt.

Kraft des Gesetzes Nr. 354/1975 wird der in Teamarbeit erstellte Bericht zu einem reinen Behandlungsprogramm, ohne die Bedeutung eines wirklichen Gutachtens zu haben; daher kann die für die Überwachung des Strafvollzugs zuständige Behörde, für die dieses Schriftstück bestimmt ist, Entscheidungen treffen, ohne auf dessen Inhalt Rücksicht zu nehmen.

Der Autor unterstreicht wie die, aus der Beibehaltung des freiberuflichen Charakters der Rolle und des Eingriffs des Experten nach dem ehemaligen - 80 hervorgehende Problematik, oder aber auch jene, die ihren Ursprung in der Hypothese einer von einigen vorgeschlagenen Beamtenrolle hat, notwendigerweise eine andere Dimension annehmen muss: wengleich das Bild eines Psychologen, der auf Kommando eine Dienstleistung liefert, erniedrigend sein kann, ist die Idee eines zukünftigen Staatspsychologen nicht weniger beunruhigend.